

COMUNE DI RUBIERA
IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.)

RAVVEDIMENTO OPEROSO per violazioni commesse fino al 31.1.2011

(art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni-ultima modifica D.L. 185/2008)

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
Omesso versamento acconto	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali	1/12 del 30% = 2,5%	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 2,5% dal 01.01.2004 sino al 31.12.2007, del 3% dal 01.01.2008, del 1% dal 01.01.2010, del 1,5% dal 01.01.2011 e del 2,5% dal 01.01.2012.
Omesso versamento saldo	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali	1/12 del 30% = 2,5%	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 2,5% dal 01.01.2004 sino al 31.12.2007, del 3% dal 01.01.2008, del 1% dal 01.01.2010, del 1,5% dal 01.01.2011 e del 2,5% dal 01.01.2012.
Pagamento omesso in tutto o in parte	Versamento, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'omesso o parziale versamento, del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali.	1/10 del 30% = 3%	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 2,5% dal 01.01.2004 sino al 31.12.2007, del 3% dal 01.01.2008, del 1% dal 01.01.2010, del 1,5% dal 01.01.2011 e del 2,5% dal 01.01.2012.
Omessa dichiarazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione della dichiarazione entro 90 gg dalla scadenza; ▪ Pagamento della sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione; ▪ Pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali. 	1/12 del 100% = 8,33%	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto interessi legali calcolati a giorni, per giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento con il tasso del 3% dal 01.01.2008, del 1% dal 01.01.2010, del 1,5% dal 01.01.2011 e del 2,5% dal 01.01.2012.
Dichiarazione infedele (sia che sia stata presentata sia che risulti da conferma di precedente denuncia)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione di dichiarazione correttiva entro il termine previsto per la dichiarazione dell'anno successivo; ▪ Pagamento della sanzione sulla infedele dichiarazione; ▪ Pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla 	1/10 del 50% = 5%	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento: sull'importo ancora dovuto interessi legali calcolati a giorni, per giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento con il tasso del 3% dal 01.01.2008, del 1%

	dichiarazione infedele e degli interessi legali.		dal 01.01.2010, del 1,5% dal 01.01.2011 e del 2,5% dal 01.01.2012.
Omissioni o errori che non incidono sulla determinazione o pagamento del tributo (errori formali) e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso	Regolarizzazione entro 3 mesi dall'omissione o dall'errore.	nessuna	